

In virtù della Nostra Regia prerogativa ;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono soggetti al pagamento di una tassa nella misura di un ventesimo di quella stabilita dal titolo III, tabella A, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, per la concessione od autorizzazione dei corrispondenti titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari, i seguenti provvedimenti araldici, da emanarsi a' termini dell'art. 11 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61 :

a) primo riconoscimento della legale spettanza ad una famiglia di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ;

b) riconoscimento della devoluzione per successione agli aventi diritto di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ereditari già riconosciuti a' termini della precedente lettera a), di quelli pontificii per cui fu già autorizzato l'uso, nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata l'accettazione ;

c) autorizzazione ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi, siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani ;

d) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.

Art. 2. Sono soggetti al pagamento di tassa nella misura stabilita dall'articolo precedente i provvedimenti previsti dagli articoli 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61.

Art. 3. Quando i provvedimenti di cui sopra riguardano più titoli, la tassa di cui all'articolo precedente è dovuta soltanto per il maggiore di essi.